



# COMUNE DI TORGIANO

Provincia di PERUGIA

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**NOMINA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO- ART 2,  
COMMA 9 -BIS LEGGE N. 241/1990.**

Nr. Progr. **117**

Data 03/10/2024

Seduta Nr. 46

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì TRE del mese di OTTOBRE alle ore 16:00 nella Sala Giunta, a seguito dell'invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente
LIBERTI ERIDANO	X	
PERSIA ATTILIO	X	
FALASCHI ELENA	X	
SPACCINI FRANCESCO	X	
CIRIMBILLI TATIANA	X	
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa STEFANANGELI CINZIA, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, LIBERTI ERIDANO - sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 117 DEL 03/10/2024**  
**D.G.C. n.117 del 03.10.2024**

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO e richiamato il decreto legge n. 5/2012, convertito con modifiche con legge n. 35/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, con cui il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di modernizzare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione;

RICHIAMATI in particolare gli artt. 1, comma 1 del citato decreto legge n. 5/2012, e 13, comma 1 del decreto legge n. 83/2012, convertito con modifiche con legge n. 134/2012, che hanno completamente riscritto l'art. 2, commi 8 e 9 della Legge n. 241/1990, introducendo inoltre i commi da 9-bis a 9-quinquies come appresso riportati:

*8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.*

*9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza all' funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.*

*9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».*

RILEVATO che le disposizioni sopra riportate non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 5/2012;

CONSIDERATO CHE:

-il richiamato art. 1 decreto legge n. 5/2012 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'art. 2 della legge n. 241/1990, che stabilisce l'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni di volta in volta coinvolte;

-le suddette disposizioni sono volte particolarmente a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al dirigente e al Funzionario responsabile;

CONSIDERATO altresì che la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento o, in mancanza di apposite disposizioni, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a istanza di parte;

PRESO ATTO CHE

-la scelta del legislatore è quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui al d.lgs. n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta);

-è necessario garantire l'applicazione di tali disposizioni legislative mediante l'assunzione di un apposito atto organizzativo finalizzato a individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, inclusi quelli derivanti dall'esercizio del potere di accesso nelle sue diverse connotazioni;

VALUTATO che la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”:

-impone in particolare per quanto attiene al tema del presente atto ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lett. d);

-assicura la trasparenza dell'attività amministrativa, imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di accessibilità, completezza e semplicità di consultazione

in considerazione dell'atto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. M della Costituzione (art. 1, comma 15);

-impone altresì a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie, ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio di cui al comma 9, lett. d) sul sito web istituzionale (art. 1, comma 28);

-obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

RITENUTO, pertanto di individuare, nella figura del Segretario Comunale pro-tempore, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento;

DATO atto che nella parte del dispositivo non necessita il parere contabile come espresso nell'art 49 del D.lgs n 267/2000

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa per appello nominale;

### **DELIBERA**

1) Di individuare, nella figura del Segretario Comunale pro-tempore, quale organo cui viene attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancanza o tardiva emanazione del provvedimento nei termini da parte del titolare di incarico di Elevata Qualificazione del servizio inadempiente così come previsto dall'art. 2 , comma 9 bis, della Legge 241/1990 e s.m.i;

2) di pubblicare il presente provvedimento, oltre che sull'Albo pretorio *online* secondo la tempistica di legge, anche sul sito web istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

3) di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, espressa per appello nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

## Area Amministrativa - Urp -Personale UFFICIO/SERVIZIO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA ALLA G.C. n.117 del 03/10/2024

**OGGETTO:** NOMINA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO- ART 2, COMMA 9 -BIS LEGGE N. 241/1990.

**L'ISTRUTTORE:** F.to Dr.ssa AGLINI MARIA BEATRICE

**L'ASSESSORE PROPONENTE:** \_\_\_\_\_

---

### PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

**PARERE REGOLARITA' TECNICA:**

**FAVOREVOLE**

---

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to AGLINI MARIA BEATRICE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Dr.ssa AGLINI MARIA BEATRICE

# COMUNE DI TORGIANO

## PROVINCIA DI PERUGIA

Letto, approvato e sottoscritto.

### IL SINDACO

F.to LIBERTI ERIDANO

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa STEFANANGELI CINZIA

La presente deliberazione n. 117 del 03/10/2024

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 08/10/2024 al n.849  
e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267.

- è stata comunicata con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
- ai capogruppo consiliari;  
- alla Prefettura;

### Reponsabile del Procedimento

F.to TARINI ANTONELLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Torgiano, \_\_\_\_\_

### IL Segretario Comunale

dott.ssa STEFANANGELI CINZIA

La presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 08/10/2024 al 23/10/2024 al n.849  
**senza opposizioni o reclami;**

**- è divenuta esecutiva il 03/10/2024**

perchè dichiara immediatamente eseguibile;

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Torgiano, \_\_\_\_\_

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA STEFANANGELI CINZIA

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO \_\_\_\_\_  
IN DATA \_\_\_\_\_

### Reponsabile del Procedimento

F.to TARINI ANTONELLA